

COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Sede Piazza Roma, 13' CAP 64041 Tel. 0861979142 Fax 0861979225 CF 00179510672

ORDINANZA N.140

Castelli il 10/02/2017

IL SINDACO

RILEVATI gli eccezionali eventi meteorologici e le precipitazioni nevose che hanno riguardato l'intero territorio comunale a partire da domenica 15 gennaio a tutto il 19 gennaio u.s. nonché la concomitante sequenza sismica registrata al 18/01 stesso, in conseguenza dei quali si sono registrati danni ad edifici già in precario stato di conservazione o agibilità e che in molti casi producono pericolose ripercussioni sulla fruibilità e sulla sicurezza degli spazi e vie pubbliche specie nel nucleo antico del centro storico;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato presso la struttura adibita a trattoria sita a Castelli in Frazione Befaro, dal Comando Operativo Avanzato dei Vigili del Fuoco in data 26/01/2017 prot. di intervento n. 1506 e pervenuto al protocollo dell'Ente in data 28/01/2017 al n. 200, in conseguenza del quale si ritiene l'immobile inagibile, a causa di un notevole incurvamento della trave in ferro posta al centro del locale;

CONSIDERATO che per i motivi esposti tale situazione crea un grave pericolo per l'incolumità di tutti coloro che accedono alla struttura o che la utilizzano a vario titolo;

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario notificare il presente provvedimento all'insieme dei titolari, i quali dovranno farsi carico degli adempimenti ivi previsti, ognuno pro-quota;

RAMMENTATO che l'inosservanza del presente provvedimento comporta la punibilità ai sensi dell'art. 650 c.p.;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 artt. 50 e 54;

ORDINA

L'inagibilità dell'edificio sito in frazione Befaro al foglio n. 24 p.lla A sub 3 di proprietà della CHIESA di Santa Maria della Neve C.F. 92026570678;

Alla ditta **Don Franco D'Angelo** nato a Giulianova il 28/11/1973 e residente a Mosciano Sant'Angelo via Costa del Monte n. 134 in qualità di parroco della chiesa in oggetto;

DIFFIDA

La ditta sopra indicata, a seguito delle riscontrate circostanze, ad accedere agli ambienti delle unità immobiliari in questione.

Nelle more dell'esecuzione dei previsti provvedimenti di pronto intervento, ogni accesso agli ambienti di cui alla presente, ritenuto indispensabile ed indifferibile, dovrà essere preventivamente concordato con il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e sotto la sorveglianza del personale dei Vigili del Fuoco.

AVVERTE

inoltre, che a norma dell'art.3 comma IV° della legge n.241 del 07.08.1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila;

In alternativa, nel termine di gg. 120, dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.

A norma dell'art.4 della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è il geom. Daniele DI BONAVENTURA, Responsabile del Settore Tecnico;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata alle ditte sopra individuate ed al Comando di Polizia Municipale ai fini della verifica di osservanza;

 Il Sindaco
Rinaldo SECA 

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto _____ ho notificato alle ore _____ del giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2017 il presente atto nel Comune di _____ frazione _____ via _____ n. _____ mediante consegna di copia a _____ nella sua qualità di _____ che ha firmato per accettazione.

Ho dato notizia dell'avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. _____ in data _____ dell'Ufficio Postale di _____.

FIRMA DEL CONSEGNATARIO

(firma leggibile)

IL MESSO

(firma leggibile)